CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 10/E/2023 - QUALIFICAZIONE SOA BONUS EDILIZI

Posted on 26 Aprile 2023

Category: Sportello Ecosismabonus

L'**Agenzia delle Entrate** ha pubblicato la **Circolare n. 10/E del 20 aprile 2023**, avente ad oggetto "*Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – Certificazione SOA*, con la quale ha fornito **ulteriori chiarimenti**, alla luce della recente disposizione inserita all'art. 2-ter del D.L. 11/2023 (Legge di conversione n. 38/2023) e, quindi tenendo conto dell'**interpretazione autentica della norma di cui all'art. 10-bis del D.L. 21/2022**. (si fa seguito alla nostra precedente news "Decreto cessione crediti DL. 11-2023 convertito in legge – Dossier riepilogativo ANCE e chiarimenti SOA bonus edilizi").

Come è noto, l'art. 10-bis del D.L. 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022) ha introdotto, come condizione per l'accesso agli incentivi fiscali, per gli interventi ricompresi negli artt. 119 e 121 co. 2 del DL. 34/2020 (Superbonus e altri bonus edilizi "minori") **l'obbligo**, a carico delle **imprese appaltatrici/subappaltatrici** di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione **SOA** quando l'**importo dei lavori** affidati sia **superiore a 516 mila euro**.

La Circolare, in allegato, fornisce i seguenti chiarimenti:

Obbligo della certificazione SOA

Viene ribadito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, **l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a**:

a) imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici;
b) imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Terminata tale fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali in questione, **l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata** *esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA*.
In particolare, si specifica che, nel caso in cui i lavori siano stati affidati ad imprese che hanno solo documentato l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all'avvenuto rilascio dell'attestazione stessa.

Decorrenza

In merito alla decorrenza dell'obbligo della certificazione SOA, in linea con quanto già sostenuto

dall'Ance e indicato nel DL cessioni crediti, viene specificato che:

- per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, **non è richiesto il rispetto delle condizioni** previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 10-bis (**avvio procedura SOA** o **attestazione SOA**) **anche successivamente al 1° luglio 2023**;
- per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, **è necessario**, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, **acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o**, almeno, **documentare l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione**. In tale caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all'avvenuto rilascio dell'attestazione stessa. Per tali contratti, le condizioni SOA si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l'ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, **la certificazione SOA o l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto**. Anche in tale caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all'avvenuto rilascio dell'attestazione.

A decorrere dal 1° luglio 2023, infine, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, **l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto**, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell'impresa di un contratto con l'ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Riconoscimento degli incentivi fiscali

Viene specificato che:

- per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio a prescindere dalle "condizioni SOA", per le spese agevolabili sostenute:
    - fino al 31 dicembre 2022;
    - negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023;
- per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:

    - fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle "condizioni SOA";
    - tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
    - dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
- per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
    - tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
    - dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
- per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

L'Agenzia delle Entrate precisa che, *con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA, ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 10-bis, la detrazione relativa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa, anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA in esito alla richiesta.*

Ambito di applicazione

L'AdE specifica che le **condizioni SOA** riguardano sia la fruizione della detrazione sia l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 119 (Superbonus) e dall'articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio. Inoltre, viene chiarito che le **condizioni SOA** non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l'acquisto delle unità immobiliari (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e a quello di "case antisismiche" cd. *Sismabonus acquisti* (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).

Lavori di importo superiore a 516.000 euro

La Circolare specifica che il riferimento all'esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro si deve intendere **al netto dell'IVA**.
Inoltre, **nell'ipotesi in cui tali lavori siano affidati in subappalto**, le condizioni SOA devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.